

Pensioni degli autonomi e nuovi accertamenti: quando il maggior debito contributivo può “bloccare la pensione”

Con una [*“notizia” pubblicata il 19 ottobre 2026*](#), dal titolo *“Indicazioni per i lavoratori autonomi”*, l’Inps richiama l’attenzione sugli **effetti che nuovi accertamenti contributivi o fiscali possono produrre su una pensione già in erogazione.**

La comunicazione dell’Istituto previdenziale si apre con un’affermazione dal tono particolarmente perentorio: *“L’accertamento dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate può bloccare la pensione”*.

L’Inps chiarisce quindi che, qualora da un successivo accertamento **emerga un ricalcolo dei contributi determinanti ai fini del diritto al trattamento pensionistico**, la prosecuzione dell’erogazione può essere subordinata al versamento dell’importo dovuto, da effettuare in unica soluzione entro 30 giorni. In mancanza del pagamento, il provvedimento di concessione della pensione può essere annullato con effetto dalla decorrenza originaria, con conseguente recupero delle somme già erogate.

La *“notizia”* non introduce, tuttavia, una nuova regola. L’inps richiama espressamente il [**messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113**](#), con il quale erano state fornite articolate indicazioni operative sulla decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

La precisazione: non ogni accertamento mette in discussione la pensione

La formulazione utilizzata nella [notizia del 19 ottobre](#) deve essere letta alla luce del contenuto integrale del [messaggio n. 3113/2026](#).

Il riferimento è, in particolare, alle fattispecie in cui, al momento della domanda di pensione, non siano ancora conosciuti i redditi dell'anno di liquidazione e i contributi relativi a tale anno risultino determinanti ai fini del perfezionamento del diritto.

Per **artigiani e commercianti**, in questi casi, la domanda non viene respinta: accertato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata da quella relativa al reddito d'impresa eccedente tale limite, l'Inps può procedere alla liquidazione della pensione in via provvisoria.

Il problema sorge successivamente, qualora dalle verifiche reddituali, effettuate anche sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle entrate, emerga l'obbligo di versare un'ulteriore contribuzione a saldo che risulti determinante per il mantenimento del diritto alla pensione.

È in questa specifica situazione che, secondo il [messaggio](#), “la prosecuzione dell'erogazione del trattamento pensionistico resta subordinata al pagamento dell'importo residuo dovuto”.

La distinzione è di particolare importanza: non è il mero accertamento dell'INPS o dell'Agenzia delle Entrate a determinare, di per sé, effetti sulla pensione. **Occorre che dall'accertamento emerga un debito contributivo ulteriore e che tale contribuzione sia necessaria per il mantenimento del diritto pensionistico.**

Pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Inps

Un'altra precisazione riguarda il termine di 30 giorni. La "notizia" pubblicata oggi sintetizza la regola indicando che l'importo accertato deve essere pagato "entro 30 giorni e in un'unica soluzione".

Il [messaggio Inps n. 3113/2026](#) specifica, più precisamente, il procedimento.

La struttura territoriale dell'INPS deve quantificare il debito e inviare all'interessato, o all'Istituto di patronato, una specifica comunicazione tramite PEC o raccomandata A/R, con l'indicazione dell'importo da versare per conservare il diritto alla pensione.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione "entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione".

È dunque dalla notifica di questa specifica comunicazione dell'INPS che decorre il termine assegnato per la regolarizzazione.

Cosa accade se il contribuente non paga

Il [messaggio](#) stabilisce che, se entro il termine indicato non viene versato il contributo residuo necessario a maturare o mantenere il diritto, deve essere annullato il provvedimento di concessione del trattamento pensionistico riconosciuto in via provvisoria, con effetto dalla decorrenza originaria, e devono essere recuperate le somme indebitamente erogate.

Resta comunque possibile la restituzione delle somme in forma rateizzata.

Anche gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate

La disposizione acquista particolare rilievo per i contribuenti perché il medesimo procedimento deve essere attivato anche quando, entro i limiti della prescrizione dell'obbligo fiscale e contributivo, intervenga un cosiddetto "*accertamento unificato*" dell'Agenzia delle entrate che determini una modifica dei contributi dovuti e questi risultino determinanti per la maturazione del diritto alla pensione.

Il [messaggio](#) richiama, a titolo esemplificativo, la modifica della contribuzione conseguente a uno studio di settore o ad altro accertamento fiscale.

Le indicazioni sono estese anche ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA o componenti di studi associati iscritti alla Gestione separata, anche quando non trovi applicazione il minimale contributivo.

Il quadro resta quello delineato dal messaggio n. 3113/2026

La ["notizia" del 19 ottobre](#) porta dunque all'attenzione degli interessati uno degli aspetti più delicati del [messaggio n. 3113/2026](#), ma deve essere coordinata con l'intero documento.

Come già evidenziato nell'[approfondimento pubblicato da](#)

Finanza & Fisco, il messaggio distingue infatti numerose fattispecie e chiarisce che non ogni regolarizzazione successiva alla domanda produce effetti negativi sulla decorrenza pensionistica. In alcuni casi la decorrenza originaria rimane ferma; in altri la successiva contribuzione incide soltanto sulla misura della pensione.

Anche con riferimento ai nuovi accertamenti, quindi, il dato che dirime non è la semplice emersione di un maggior debito contributivo.

Occorre verificare se la contribuzione ulteriormente richiesta sia effettivamente determinante per il diritto alla pensione o per il suo mantenimento.

Solo in questa ipotesi il mancato pagamento entro il termine assegnato dall'Inps può condurre all'annullamento del trattamento dalla decorrenza originaria e al conseguente recupero delle somme già erogate.